

# **ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO UNICO EX DPR 160/2010 TRA LA PROVINCIA DI CUNEO E IL COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO.**

## **Art. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

## **Art. 2 Oggetto**

Il presente accordo disciplina le forme di collaborazione tra la Provincia ed il Comune di MONASTEROLO DI SAVIGLIANO.

Tali forme di collaborazione consistono nella possibilità di avvalersi degli uffici della Provincia per lo svolgimento di una o più fasi del procedimento unico di cui all'articolo 7 del D.P.R. 160/2010 che coinvolgono le competenze provinciali, attraverso l'espletamento di un'assistenza tecnica ai SUAP da parte dei Settori provinciali di volta in volta competenti in relazione ai singoli endoprocedimenti, secondo quanto previsto dall'articolo 3.

**Gli endoprocedimenti interessati sono quelli che attengono alla materia dell'ambiente e dei trasporti – esclusi quelli per cui è prevista la SCIA;**

Sono escluse dall'avvalimento le attività riconducibili alle competenze tecniche che ciascun Ente esercita nell'ambito del procedimento unico sopra richiamato ai sensi delle specifiche norme di settore.

## **Art. 3 Modalità di espletamento dell'attività di collaborazione mediante avvalimento**

La collaborazione mediante avvalimento consiste nelle seguenti attività:

- 1) supporto per l'espletamento delle competenze stabilite in capo al SUAP dal DPR 160/2010;
- 2) coordinamento con gli altri SUAP al fine di uniformare le modalità di espletamento delle suddette competenze (ad esempio definizione di schemi procedurali standard, elaborazione di modulistica tipo anche in funzione dell'implementazione della base dati della conoscenza accessibile dal portale regionale SUAP, valutazione e proposta di accordi procedurali con altri Enti);
- 3) informazioni al SUAP ed alle imprese, preliminari e propedeutiche alla presentazione di istanze oggetto di un procedimento unico ex DPR 160/2010;
- 4) affiancamento del responsabile del SUAP nella gestione di tutte le fasi dei singoli procedimenti unici;
- 5) ogni altra attività di supporto tecnico, legale ed amministrativo utile al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

Per ogni istanza ricadente nell'accordo il SUAP dovrà trasmettere alla Provincia l'istanza di attivazione del procedimento unico di cui all'articolo 7 del D.P.R. 160/2010, nonché tutta la documentazione utile al corretto svolgimento dell'attività istruttoria, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza da parte del SUAP.

In caso contrario la Provincia è libera di non prestare l'attività di collaborazione di cui all'articolo 2 del presente accordo.

Alla conclusione dell'attività istruttoria relativa a ciascun procedimento unico, la Provincia trasmette al SUAP una relazione contenente gli esiti di tale attività, integrata dal verbale della conferenza dei servizi, i cui contenuti sono indispensabili per l'emissione del provvedimento finale, ovvero i singoli atti istruttori affidati ai sensi dell'articolo 24, comma 3 del d.lgs.112/1998.

La Provincia si impegna affinché l'attività di avvalimento richiesta, avvenga in tempi utili ai fini del rispetto dei termini procedurali stabiliti dal D.P.R. 160/2010.

Le riunioni e le conferenze di servizi relative ai procedimenti per i quali i SUAP hanno deciso di avvalersi per l'istruttoria degli uffici della Provincia si tengono, di norma, presso la sede della Provincia.

Tale forma di collaborazione non comporta oneri a carico del SUAP.

#### **Art. 4**

##### **Responsabilità procedimentale e titolarità degli atti emanati**

La responsabilità dei procedimenti unici di cui all'articolo 7 del D.P.R. 160/2010, nonché la titolarità dei relativi provvedimenti, resta in capo ai SUAP che prendono atto delle determinazioni della conferenza dei servizi gestita in avalimento.

#### **Art. 5**

##### **Dotazione informatica**

La provincia garantisce il possesso di adeguate dotazioni tecnologiche, in osservanza delle disposizioni di cui al DPR 160/2010 ed, in particolare, assicura il possesso dei requisiti minimi richiesti dalla normativa per la gestione telematica del procedimento.

#### **Art. 6**

##### **Spese di istruttoria e diritti**

Nelle more dell'attuazione dell'articolo 13 dell'allegato tecnico al DPR 160/2010, le spese di istruttoria previste dalla Provincia continueranno ad essere incamerate direttamente dalla Provincia stessa.

#### **Art. 7**

##### **Referenti per l'attuazione del presente accordo**

Il Referente per l'attuazione del presente accordo è il Dirigente del Settore provinciale di volta in volta competente in relazione all'endoprocedimento che il SUAP abbia attribuito in avalimento.

#### **Art. 8**

##### **Durata e controversie**

Il presente accordo è valido sino al 31/12/2014. Alla scadenza la Provincia dovrà comunque garantire il completamento delle attività già iniziate di cui all'articolo 2.

Le parti hanno facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento con preavviso di almeno 15 giorni, fatto comunque salva la conclusione delle attività istruttorie già iniziate.

In caso di controversie le parti rimettono la decisione ad un collegio composto dal Segretario della Provincia, dal Segretario dell'Ente presso il quale è istituito il SUAP e da un terzo componente da questi nominato congiuntamente tra pubblici funzionari, che procederà alla composizione bonaria senza spese.

#### **Art. 9**

##### **Norma finale**

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 1 della Tabella del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Luogo e data

Firma:

Per la Provincia di Cuneo

Il Presidente

Per il Comune di MONASTEROLO DI SAVIGLIANO:

Il Sindaco